

Art.41 – Impedimento – Dimissioni - Decadenza

1. Impedimento temporaneo

In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di carica o, in caso di parità, dal più anziano di età.

2. Impedimento definitivo

In caso di impedimento definitivo decade immediatamente il Consiglio Federale con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente più anziano di carica che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Nell'ipotesi che si dimetta il Vice Presidente di cui al comma 1 subentrerà l'altro Vice Presidente.

3. Dimissioni

In caso di dimissioni decade immediatamente il Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente, che deve provvedere, entro 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

Le dimissioni sono da considerarsi irrevocabili.

4. Decadenza

Il Presidente Federale decade anche a seguito delle dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, come previsto dall'Art.49.

*Sezione III
Il Consiglio Federale*

Art.42 – Composizione e costituzione

1. Il Consiglio Federale è composto:

- a) dal Presidente Federale che lo presiede
- b) da 10 Consiglieri, di cui 2 componenti Atleti ed 1 componente Tecnico Sportivo. I Consiglieri ed il Presidente, nominano nel proprio ambito 2 Vice Presidenti di cui uno vicario.

2. Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti:

- a) il Presidente o uno dei Vice Presidenti
- b) almeno 5 Consiglieri.

Alle riunioni partecipa, senza diritto a voto, il Segretario Generale che ne cura la verbalizzazione.

3. In particolari casi di necessità o urgenza sono ammesse riunioni di Consiglio per video o audio-conferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.43 - Durata del mandato e incompatibilità

1. Per la durata del mandato dei Consiglieri Federali si applicano le norme previste per il Presidente Federale all'Art.39.
2. La carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o incarico federale nell'ambito della stessa Federazione.
3. E' altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Art.44 - Elezioni dei Consiglieri Federali

1. Le votazioni per l'elezione dei Consiglieri Federali, si svolgono in seno alla Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria e, nei casi espressamente previsti dal presente Statuto, in quella Straordinaria.
2. Gli Affiliati, i delegati Atleti e Tecnici Sportivi aventi diritto a voto, eleggono rispettivamente i propri Consiglieri.
3. Risulteranno eletti i candidati, che avranno ottenuto il maggior numero di voti, delle tre diverse liste:
 - 7 Consiglieri in quota affiliati
 - 2 Consiglieri in quota Atleti/Atlete
 - 1 Consigliere in quota Tecnici-Sportivi.
4. In caso di parità si procede a ballottaggio tra coloro che hanno riportato uguale numero di voti.
5. Il Presidente della Assemblea provvederà alla proclamazione degli eletti.
6. Per concorrere all'elezione del 70% dei componenti del Consiglio Federale, occorre essere in possesso dei requisiti indicati al successivo Art.89.
7. Per concorrere all'elezione a Consigliere Federale Atleta occorre essere in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 14 ed 89 del presente Statuto. E' assicurata l'equa rappresentanza di atlete e di atleti.
8. Per concorrere alla elezione a Consigliere Federale Tecnico Sportivo occorre essere in attività, tesserato ed iscritto all'Albo Allenatori federale ed in possesso dei requisiti indicati agli Artt. 17 ed 89 del presente Statuto.

Art.45 - Presentazione delle candidature

1. Coloro che intendono concorrere alle elezioni per le cariche federali centrali devono presentare la propria candidatura per iscritto alla segreteria federale entro e non oltre 30 giorni prima della data di celebrazione della competente Assemblea, a pena di decadenza.
2. Le candidature per le cariche periferiche devono essere presentate alle Segreterie dei Comitati Regionali con le stesse modalità.
3. E' ammessa la candidatura ad una sola carica federale per singola assemblea.
4. Alla candidatura deve essere allegata una autocertificazione circa il possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto.
5. Avverso la mancata accettazione delle candidature è ammesso ricorso al Consiglio Federale da presentarsi per iscritto e nel termine massimo di 3 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art.46 - Convocazione

1. Il Consiglio Federale si riunisce almeno 6 volte l'anno:
 - a) su convocazione del Presidente
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 5 dei suoi membri.
2. Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, sulle materie di competenza e con parere consultivo, il Presidente della Commissione Direttiva Arbitrale, il Direttore della Commissione Tecnica Nazionale ed il rappresentante designato dal Comitato Sportivo Militare; possono, inoltre, partecipare, su espresso invito del Presidente, in qualità di esperti e senza diritto di voto, il Presidente Onorario e le persone particolarmente qualificate in merito alle attività federali.
3. A tali riunioni devono essere sempre invitati i Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.47 - Competenze

1. Il Consiglio Federale provvede alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. In particolare, sono di competenza del Consiglio Federale:
 - a) l'adozione di indirizzi e criteri in ordine all'amministrazione del patrimonio della Federazione
 - b) la deliberazione, entro il 30 novembre, del bilancio preventivo economico, e, entro il 30 aprile, del bilancio di esercizio annuale da sottoporre al preventivo esame del Collegio dei Revisori dei Conti, per la successiva approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI
 - c) la determinazione delle quote di iscrizione alle gare
 - d) la deliberazione dei regolamenti contenenti norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio del canottaggio e delle attività ad esso propedeutiche

- e) l'indizione dell'Assemblea Nazionale e la compilazione del relativo Ordine del Giorno nonché la scelta della data e della sede. Il Consiglio Federale, in occasione dell'Assemblea Nazionale elettiva, provvederà inoltre a stabilire, sulla base del numero degli affiliati aventi diritto a voto, il numero dei delegati Atleti e Tecnici Sportivi ammessi alle Assemblee per ciascun Comitato o Delegazione Regionale, in misura pari rispettivamente al 20% ed al 10% degli aventi diritto a voto di ciascuna regione
- f) la compilazione del calendario remiero e l'approvazione dei calendari delle regate regionali
- g) la designazione dei soci onorari da proporre all'Assemblea per la loro proclamazione, la nomina di quelli benemeriti e l'attribuzione di speciali benemerenze
- h) la costituzione e lo scioglimento dei Comitati Regionali nei casi previsti dal presente Statuto, lo scioglimento dei Consigli Regionali e la nomina di Commissari Straordinari con il relativo mandato di cui al successivo Art.86
- i) il controllo di legittimità sulle procedure relative alla elezione, da parte delle Assemblee Regionali, dei Presidenti e dei Membri dei Consigli
- j) la nomina e la eventuale revoca dei Delegati Regionali e dei Delegati Provinciali
- k) la nomina e la revoca dei Giudici Arbitri ed il controllo di legittimità sulle procedure relative all'elezione, da parte dell'Assemblea dei Giudici Arbitri dei Membri della Commissione Direttiva Arbitrale
- l) la nomina della Commissione Tecnica Nazionale e la relativa revoca, nonché la nomina degli allenatori proposti dalla anzidetta Commissione per l'inserimento nell'apposito Albo
- m) la disciplina dei Campionati d'Italia a norma del Codice delle Regate
- n) l'accoglimento delle domande di affiliazione dei soggetti regolarmente riconosciuti
- o) la vigilanza sull'applicazione dello Statuto, dei Regolamenti e del Codice delle Regate
- p) l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
- q) la ratifica dei provvedimenti adottati in via di estrema urgenza dal Presidente Federale
- r) la concessione di amnistia e indulto previa deliberazione che stabilisce i termini del provvedimento
- s) la deliberazione per ottemperare a quanto previsto all'art.2 comma 3
- t) la delega di funzioni atte a snellire il proprio funzionamento, con l'esclusione degli atti relativi all'approvazione di regolamenti e dei bilanci. La delega non potrà comunque riguardare competenze esclusive.

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente, può istituire Commissioni.

Art.48 - Surrogazione dei Consiglieri

1. Qualora nel corso del quadriennio vengano a mancare uno o più Consiglieri Federali in numero inferiore alla metà, il medesimo Consiglio provvede alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti nelle rispettive categorie di appartenenza, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto.
2. In caso di parità prevale il più anziano di età.
3. In carenza di tale condizione, l'integrazione dei posti rimasti vacanti sarà operata con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo il Consiglio deve convocare, entro 60 giorni dall'evento, un'Assemblea Straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni per l'integrazione dell'organo.

Art.49 – Decadenza – Dimissioni

1. In caso vengano a mancare contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri federali, poiché dimissionari in un arco temporale inferiore a sette giorni, si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, cui spetta l'ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria, nei termini come da ultimo comma dell'Art.48.
2. Il Consiglio Federale decade inoltre, nelle ipotesi previste al precedente Art.41.
3. Le dimissioni dei Consiglieri che originano la decadenza del Consiglio federale sono irrevocabili.

Sezione IV Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art.50 – Composizione

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.
2. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti all'apposito Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili.
3. Possono presentare la loro candidatura i tesserati che siano in possesso dei requisiti indicati all'Art.89.
4. In tema di decadenza e sostituzione dei membri del Collegio si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Art.51 – Durata del mandato

1. I Revisori dei Conti durano in carica 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, sono rieleggibili e continuano nel loro mandato nel caso di decadenza del Consiglio Federale.

Art.52 – Competenze e funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 2403 C.C., deve controllare l'amministrazione della Federazione ed esercitare il controllo contabile, vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
2. Deve, altresì, accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa.

3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Degli accertamenti eseguiti si deve dare notizia nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.
 - Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre ed è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti
 - le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
4. Il Collegio dei Revisori, infine, deve convocare l'Assemblea in caso di omissione da parte degli amministratori.

Art.53 – Incompatibilità

1. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, elettiva e/o di nomina, nell'ambito della F.I.C.

Sezione V Struttura Federale

Art.54 – Organizzazione federale

1. L'organigramma della struttura federale, organizzata in Settori ed Uffici, è approvato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.
2. Deve essere improntata alla massima funzionalità delle risorse umane e finanziarie.

Art.55 – Struttura federale

1. La Struttura Federale è retta da un Segretario Generale che ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che la compongono.
2. Il personale è addetto al funzionamento della Struttura Federale e dipende gerarchicamente dal Segretario Generale che ne dispone dell'impiego.

Art.56 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nominato dal Presidente, previa consultazione del Coni e sentito il Consiglio Federale, è responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Non può essere membro del consiglio direttivo di un soggetto affiliato e non può ricoprire nessuna altra carica federale.
2. Il Segretario Generale svolge le seguenti funzioni:
 - a) presenza alle riunioni dell'Assemblea Nazionale, del Consiglio Federale e della Consulta in funzione di segretario, redigendone il verbale e dandone esecuzione delle delibere
 - b) è responsabile di tutti gli atti amministrativi della Federazione
 - c) coordina e sovrintende alle strutture organizzative della Federazione ed è responsabile del loro corretto funzionamento, disponendo dell'utilizzazione del personale

d) provvede a supportare, direttamente o per delega, i lavori di tutti gli Organi federali

Sezione VI
La Giustizia Sportiva

Art.57 – Principi generali

1. I Giudici sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità e, pertanto, è richiesta la laurea in giurisprudenza.
2. Il loro mandato ha durata quadriennale, in coincidenza del quadriennio olimpico, ed è rinnovabile. Per i soli componenti la Commissione d'Appello Federale il rinnovo è limitato ad un ulteriore quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.
3. I Giudici sportivi svolgono la loro attività in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi centrali della Federazione. I Giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e le associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.
4. I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIC.
5. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla conclusione. Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle Procure federali.
6. La giustizia sportiva deve essere rapida e a tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa, in 30 giorni.
7. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sportiva per l'inserimento nel *Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo*.
8. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
9. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
10. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

11. In materia di doping, circa i procedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping del CONI.

Art.58 – Principi informativi

1. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo", all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con la istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.
2. E' garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.
3. E' sancito l'obbligo per ciascun componente degli organi di giustizia di astenersi nei casi previsti all'interno del Regolamento di giustizia federale. Hanno rilievo, ai fini sanzionatori, le circostanze attenuanti ed aggravanti ed il concorso tra di loro.
4. E' sancita l'immediata esecutorietà tra le parti delle decisioni di 1° grado, salva la facoltà per il giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Il provvedimento di sospensione cautelare può essere assunto nel corso del procedimento dal giudice investito solo a seguito di richiesta del Procuratore federale e deve contenere la motivazione, la fissazione della data di scadenza della misura adottata, la valutazione degli elementi a carico ed a favore dell'indagato, pena la nullità del procedimento medesimo. I provvedimenti cautelari non possono protrarsi per più di 60 giorni.
5. La riabilitazione, concessa dalla Commissione di Appello federale, estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna ed è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.

Art.59 - Organi di Giustizia

1. Gli Organi federali di Giustizia sportiva sono:
 - a) il Giudice Unico
 - b) il Procuratore Federale
 - c) la Commissione di Giustizia e Disciplina
 - d) la Commissione di Appello Federale
2. I componenti gli Organi di Giustizia sono eletti dall'Assemblea, tra soggetti esperti in materia giuridico-sportiva, in possesso della laurea in giurisprudenza, per l'intero quadriennio olimpico.

3. Le norme di funzionamento degli Organi di Giustizia sportiva e le disposizioni procedurali e modali, nonché i termini, sono contenuti nel Regolamento di Giustizia federale.
4. La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende agli Organi di Giustizia. I Segretari degli Organi giudicanti possono essere scelti anche tra soggetti esterni alla F.I.C..
5. La carica di componenti gli Organi di Giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale, elettiva e/o di nomina, nell'ambito della F.I.C..
6. In caso di vacanza e nel caso di impedimento permanente, salvo la surroga ove prevista e possibile, il Consiglio Federale provvede all'indizione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Art.60 - Il Giudice Unico

1. Il Giudice Unico è organo monocratico e viene eletto dall'Assemblea Nazionale Elettiva unitamente a due supplenti.
2. Il Giudice Unico è competente a giudicare per le gare iscritte nei calendari remieri (Nazionale e Regionali):
 - a) in primo grado, avverso i reclami contro la classifica ufficiale delle gare
 - b) in appello, avverso le decisioni della Giuria a seguito di reclami.
3. Le decisioni di primo grado del Giudice Unico sono appellabili alla Commissione di Appello Federale.

Art.61 - Il Procuratore Federale

1. Il Procuratore Federale ha competenza e funzioni istruttorie in ordine alle denunce concernenti violazioni alle normative federali.
2. Egli, inoltre, nei termini previsti dal Regolamento di Giustizia Federale:
 - ha il compito di svolgere inchieste d'ufficio e su denuncia
 - interviene, formulando le proprie richieste e conclusioni nei giudizi conseguenti alle inchieste da lui svolte
 - può impugnare le decisioni di primo grado.
3. L'ufficio del Procuratore Federale è composto dal Procuratore Federale e da un sostituto.

Art.62 - Commissione di Giustizia e Disciplina

1. La Commissione di Giustizia e Disciplina si compone di un Presidente, di 2 Membri effettivi e di 2 Membri supplenti.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri. La Commissione delibera con la maggioranza dei voti espressi.
3. La Commissione di Giustizia e Disciplina è competente a giudicare in primo grado gli affiliati o i tesserati per tutte le violazioni dello Statuto, del Regolamento Organico ed in genere dei

Regolamenti federali, nonché per tutte le violazioni alle disposizioni emanate dagli Organi federali, alle norme di lealtà, correttezza e disciplina.

4. I provvedimenti della Commissione possono essere impugnati presso la Commissione di Appello Federale.

Art.63 - La Commissione di Appello Federale

1. La Commissione di Appello Federale si compone di un Presidente, di 2 Membri effettivi e di 1 Membro supplente.
2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di tre membri. La Commissione delibera con la maggioranza dei voti espressi.
3. E' competente a giudicare, su ricorso delle parti interessate, avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione di Giustizia e Disciplina e dal Giudice Unico in primo grado.

CAPO III ORGANISMI E COMMISSIONI

Sezione I La Consulta Nazionale dell'Organizzazione Territoriale

Art.64 - Composizione

1. La Consulta Nazionale è composta dai Presidenti e, in caso di impedimento, da un dirigente per ciascun Comitato Regionale designato dal rispettivo Presidente e dai Delegati Regionali.

Art.65 - Convocazione

1. La Consulta Nazionale è convocata dal Presidente della Federazione.
2. La Consulta Nazionale dovrà inoltre essere convocata quando ne venga avanzata motivata richiesta da almeno 6 Consiglieri Federali o da 8 Presidenti o Delegati Regionali.

Art.66 - Competenze e funzionamento

1. La Consulta Nazionale, il cui parere non è mai vincolante, può esprimersi su qualsiasi argomento interessante l'attività federale portando all'attenzione del Consiglio Federale le problematiche territoriali.
2. E', in ogni caso, fatto obbligo al Consiglio Federale di raccogliere il parere della Consulta in merito a:
 - a) compilazione del calendario remiero
 - b) formazione del bilancio preventivo economico annuale in relazione agli indirizzi tecnico-organizzativi da assumersi dal Consiglio Federale
 - c) compilazione del Regolamento Organico e del Codice delle Regate e loro aggiornamenti
 - d) indicazione delle tasse d'iscrizione alle regate nonché delle indennità federali da liquidare agli affiliati per gli equipaggi partecipanti

- e) esame del bilancio di esercizio annuale
- f) modifiche statutarie.

3. La Consulta Nazionale è presieduta dal Presidente della Federazione o su sua espressa delega da un Consigliere Federale.

Sezione II
Il Collegio dei Giudici Arbitri
La Commissione Direttiva Arbitrale

Art.67 – Il Collegio dei Giudici Arbitri – Composizione

- 1. Il Collegio dei Giudici Arbitri, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del medesimo Collegio, è composto da tutti i Giudici Arbitri inquadrati, è retto da una Commissione Direttiva ed è rappresentato dal suo Presidente.

Art.68 – Norme di funzionamento

- 1. Le norme di funzionamento del Collegio dei Giudici Arbitri sono contenute in apposito Regolamento proposto dalla Commissione Direttiva Arbitrale, deliberato dal Consiglio Federale.

Art.69 – La Commissione Direttiva Arbitrale – Composizione

- 1. La Commissione Direttiva Arbitrale è composta da un Presidente e due Membri eletti, ogni 4 anni, in corrispondenza del ciclo olimpico, nel corso di apposita Assemblea del Collegio dei Giudici Arbitri.
- 2. Possono presentare la loro candidatura i Giudici Arbitri che abbiano disimpegnato mansioni arbitrali per almeno due quadrienni.

Art.70 – Competenze

- 1. La Commissione Direttiva Arbitrale ha il compito di formare, preparare, aggiornare ed inquadrare i Giudici Arbitri federali, secondo le disposizioni indicate nel Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri.

Art.71 – Incompatibilità

- 1. La funzione di Giudice Arbitro e la carica di componente la Commissione Direttiva Arbitrale è incompatibile con:
 - a) quella di componente di altri Organi centrali e periferici federali elettivi o di nomina
 - b) quella di Presidente dell'affiliato
 - c) l'esercizio della voga nelle manifestazioni in cui espletano le loro funzioni
 - d) la funzione di Tecnico Sportivo.
- 2. I componenti del Consiglio Federale, delle Commissioni di Giustizia e Disciplina e di Appello Federale, della Commissione Direttiva Arbitrale e della Commissione Tecnica Nazionale, nonché i Presidenti dei Comitati Regionali, i Presidenti degli affiliati, il Procuratore federale

ed il Giudice Unico, durante il loro mandato non possono esercitare le funzioni di Giudice Arbitro ad eccezione che nelle regate internazionali fuori del territorio nazionale.

Sezione III
La Commissione Tecnica Nazionale

Art.72 – Composizione

1. La Commissione Tecnica Nazionale è nominata, all'inizio di ogni quadriennio olimpico, su indicazione del Presidente, dal Consiglio Federale.
2. Essa si compone di almeno 5 membri scelti tra persone in possesso di capacità ed esperienza nei settori tecnico e scientifico collegati alla disciplina remiera dei quali un medico.
3. L'incarico di Direttore della Commissione viene affidato dal Consiglio Federale al Direttore Tecnico Nazionale.
4. In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, sino ad un massimo di tre, il Consiglio Federale procede alla loro sostituzione.
5. Oltre i tre membri il Consiglio Federale procede alla nomina della intera Commissione.

Art.73 – Competenze – Incompatibilità

1. La Commissione Tecnica Nazionale propone al Consiglio Federale:
 - a) i programmi di preparazione agonistica ai vari livelli, unitamente ai programmi didattici e di informazione tecnico-scientifica a livello regionale
 - b) l'organizzazione dei corsi tecnici per la formazione degli allenatori di "1° Livello" di concerto con il responsabile centrale
 - c) i corsi di informazione ed aggiornamento dei Tecnici Sportivi di tutti i livelli attraverso riunioni "zonali" e/o comunicati scritti
 - d) la raccolta a livello nazionale di informazioni sull'attività tecnica federale.
2. La carica di Componente della Commissione Tecnica Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale centrale.
3. Le norme di funzionamento della Commissione sono contenute nell'apposito regolamento.

Sezione IV
La Commissione Federale Atleti

Art.74 – Composizione

1. La Commissione Federale Atleti è disciplinata da apposito Regolamento, deliberato dal Consiglio Federale.

Art.75 – Competenze

1. La Commissione ha il compito di contribuire alla diffusione del canottaggio e di formulare proposte, suggerimenti e pareri agli Organi F.I.C. al fine di adottare strategie e programmi con particolare riferimento alle tematiche relative agli atleti.
Le norme di funzionamento della Commissione sono contenute nell'apposito Regolamento.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Sezione I Funzioni – Comitati e Delegati Regionali

Art.76 – Funzioni

1. L'organizzazione periferica della F.I.C. è costituita da:
 - a) Comitati o Delegati Regionali
 - b) Delegati provinciali.
2. L'organizzazione periferica nel rispetto dei principi e delle direttive della F.I.C. rappresenta la Federazione nel territorio di competenza, coopera con gli Organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio, promuove ogni iniziativa e confronto con le amministrazioni pubbliche regionali e locali in materia sportiva riguardanti l'organizzazione e il potenziamento dello sport del canottaggio e la diffusione della sua pratica.

Art.77 - Comitati Regionali

1. In ogni regione nel cui territorio hanno sede 8 o più affiliati aventi diritto a voto, è costituito un Comitato Regionale che ha sede nel capoluogo della Regione stessa.
2. Il Consiglio Federale, su proposta approvata da 2/3 dell'Assemblea Regionale, può autorizzare una sede diversa da quella del capoluogo regionale.
3. Sono Organi del Comitato Regionale:
 - a) l'Assemblea regionale
 - b) il Presidente regionale
 - c) il Consiglio regionale
4. Il Consiglio Regionale è composto:
 - a) dal Presidente che lo presiede
 - b) 6 Consiglieri.
5. I candidati devono essere in possesso dei requisiti indicati all'Art.89 del presente Statuto.
6. Partecipano alle sedute con parere consultivo per le materie di rispettiva competenza i Delegati provinciali ed il Coordinatore Regionale arbitrale.

7. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente ed un Segretario.
8. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.
9. Nella Valle d'Aosta, nelle province di Trento Bolzano sono attribuite agli organi provinciali le stesse funzioni che competono agli organi regionali.
10. Il Consiglio Federale può sciogliere il Comitato Regionale qualora il numero degli affiliati con diritto a voto si riduca al di sotto di 8 per due anni consecutivi e procede alla nomina di un Delegato Regionale come previsto al successivo art. 87.

Sezione II
Assemblea Regionale

Art.78 – Composizione e costituzione

1. L'Assemblea regionale è composta:
 - a) dagli affiliati della regione aventi diritto al voto rappresentati dal Presidente o dai dirigenti del Consiglio Direttivo delegati dal loro Presidente
 - b) Partecipano all'Assemblea senza diritto a voto:
 - il Presidente ed i membri del Consiglio regionale
 - i Delegati provinciali
 - il Coordinatore Tecnico Regionale ed altri eventuali incaricati del coordinamento tecnico regionale
 - il Coordinatore Regionale Arbitrale
 - i componenti del Consiglio Federale, i Soci Onorari e Benemeriti che risiedono nella regione ed i candidati alle cariche elettive.
2. Nelle Assemblee regionali è ammessa una sola delega degli affiliati, a condizione che il numero di questi ultimi con diritto a voto nell'ambito della regione sia superiore a 20.
3. I Presidenti, i componenti dei Consigli Regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
4. L'Assemblea regionale ordinaria si riunisce non oltre il 28 febbraio di ogni anno.
5. L'Assemblea Regionale straordinaria si riunisce nei casi previsti al precedente art.31.
6. La convocazione delle Assemblee Regionali deve essere inviata, oltre ai soggetti previsti al punto 1 lettere a) b), anche alla Federazione.

Art.79 – Competenze dell'Assemblea regionale ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale ordinaria particolarmente:
 - a) la discussione e l'approvazione della relazione tecnico-morale della gestione del Comitato predisposta dal Consiglio regionale

- b) la discussione e l'approvazione del programma annuale sullo sviluppo remiero e sull'attività promozionale e giovanile, nonché sull'incremento di manifestazioni sportive nelle località di giurisdizione del Comitato
- c) l'elezione del Presidente e dei sei Consiglieri regionali degli affiliati tra coloro che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto. L'Assemblea dovrà svolgersi entro il 15 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici.

Art.80 – Competenze dell'Assemblea regionale straordinaria

- 1. Sono di competenza dell'Assemblea regionale straordinaria particolarmente:
 - a) la rielezione del nuovo Consiglio regionale decaduto a seguito delle dimissioni o della vacanza definitiva del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri
 - b) le deliberazioni su questioni di straordinaria amministrazione poste all'ordine del giorno o su quanto altro previsto dal presente Statuto.

Art.81 – Direzione dell'Assemblea regionale

- 1. Per la presidenza dell'Assemblea regionale, la convocazione, i quorum costitutivo e deliberativo, la Commissione Verifica Poteri, la Commissione Scrutinio, il diritto di voto degli aventi diritto a voto e per quanto altro non previsto dal presente articolo e dai precedenti, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria.

*Sezione III
Il Presidente Regionale*

Art.82– Elezione - Durata del mandato – Incompatibilità - Impedimento – Dimissioni – Decadenza

- 1. Valgono, in quanto applicabili, le norme previste per il Presidente federale agli artt. 37, 39, 40 e 41.

Art.83 – Competenze

- 1. Il Presidente firma gli atti del Consiglio ed è direttamente responsabile del suo funzionamento.
- 2. Sentito il Consiglio Regionale, propone al Consiglio Federale i nominativi dei Delegati provinciali da nominare nelle province di competenza e la loro eventuale revoca.
- 3. E' responsabile di tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo, rispondendone in proprio.
- 4. Deve inviare in Federazione il rendiconto finanziario annuale, approvato dal Consiglio Regionale, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.
- 5. Per le competenze del Presidente valgono, in quanto applicabili, quelle previste per il Presidente Federale.

Sezione IV
Il Consiglio Regionale

Art.84 – Costituzione - Elezione – Durata del mandato - Incompatibilità – Decadenza – Surrogazione dei Consiglieri

1. Il Consiglio regionale è costituito dal Presidente regionale e da 6 Consiglieri.
2. Possono partecipare alle sedute con parere consultivo per le materie di rispettiva competenza i Delegati provinciali, il Coordinatore Tecnico Regionale ed il Coordinatore Regionale Arbitrale.
3. I Consiglieri eleggono nel proprio seno almeno un Vice Presidente ed un Segretario.
4. Per la durata del mandato, elezione, convocazione e decadenza valgono, in quanto applicabili, le norme indicate agli artt. 43 – 44 – 46 – 49 del presente Statuto.
5. La carica di Consigliere regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica federale.
6. La surrogazione è consentita per la metà dei Consiglieri purché il subentrato abbia riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà dell'ultimo eletto. Qualora nessuno abbia riportato il numero di suffragi richiesto, l'integrazione sarà operata in sede di successiva Assemblea annuale. Ove sia compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere celebrata, entro 90 giorni dall'evento, un'assemblea straordinaria per l'integrazione del Consiglio.

Art.85 – Competenze

1. Il Consiglio Regionale rappresenta la Federazione nel territorio di propria competenza ove applica e fa applicare le norme e le direttive emanate dagli organi centrali e periferici della propria regione. In particolare:
 - a) svolge opera di propaganda, incremento e disciplina dell'attività remiera
 - b) raccoglie le domande di affiliazione di nuovi soggetti, le istruisce e le inoltra con il proprio parere al Consiglio Federale
 - c) organizza regate, approva e sorveglia quelle richieste da soggetti della regione inviando alla Federazione, per l'approvazione, i relativi bandi di regata
 - d) cura che gli affiliati siano in regola con i loro obblighi verso la Federazione
 - e) propone alla Commissione Direttiva Arbitrale gli aspiranti alla qualifica di Giudice Arbitro e segnala alla stessa Commissione i nominativi dei collaboratori arbitrali regionali (C.A.R.) prescelti. Propone, altresì, alla Commissione Tecnica Nazionale gli aspiranti per la qualifica di Tecnico allenatore
 - f) collabora, nell'ambito del proprio territorio, con chiunque sia designato dal Consiglio Federale a svolgere un qualsiasi incarico nella regione purché non in contrasto con i fini istituzionali o di esclusiva competenza del Consiglio regionale
 - g) indice le Assemblee regionali
 - h) predisporre la relazione tecnico-morale da sottoporre all'esame dell'Assemblea regionale
 - i) predisporre l'elenco dei Delegati Provinciali da nominare nelle province di competenza

j) sentito il parere dei Delegati Provinciali interessati, compila le graduatorie di merito e le autocertificazioni richieste dagli Enti Locali per l'assegnazione di contributi regionali e provinciali a soggetti affiliati della regione di competenza garantendo il principio di equità sul territorio.

2. Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide con la presenza del Presidente e di almeno tre Consiglieri su un totale di sei.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.86 – Scioglimento

1. Il Consiglio regionale può essere commissariato dal Consiglio Federale in caso di:
 - a) gravi irregolarità nella gestione
 - b) gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli Organi direttivi
 - c) constatata impossibilità di funzionamento degli Organi direttivi.
2. Il Consiglio Federale nomina un Commissario straordinario che dovrà convocare, entro 60 giorni dalla nomina, un'Assemblea straordinaria da tenersi entro 30 giorni successivi alla data di convocazione, per la ricostituzione degli organi regionali.
3. Se nei termini previsti al precedente comma il Consiglio Federale non riscontra le condizioni per indire nuove elezioni, può prolungare i termini del commissariamento per un periodo di massimo di 90 giorni.

Art.87 - I Delegati regionali – Nomina – Revoca – Competenze

1. In ogni regione nella quale hanno sede meno di 8 società aventi diritto a voto, il Consiglio Federale, sentiti gli affiliati, nomina un delegato, il quale dura in carica un quadriennio olimpico o per un periodo minore ove il numero minimo previsto di 8 società dovesse essere raggiunto al 31 dicembre dell'anno in corso.
2. La sua nomina può essere revocata dal Consiglio Federale per inattività, per accertate disfunzioni e/o per gravi irregolarità di gestione.

Art.88 - I Delegati provinciali – Nomina – Revoca – Compiti

1. Nelle Province ove risiede almeno un affiliato viene nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente o del Delegato regionale, il Delegato provinciale.
2. L'incarico è quadriennale, può essere revocato nel corso del mandato e può essere riconfermato alla scadenza del quadriennio.
3. I Delegati provinciali, nella provincia di loro competenza, hanno il compito di:
 - a) svolgere attività di propaganda remiera presso le scuole e gli enti
 - b) sostenere gli affiliati alla F.I.C.
 - c) collaborare nello svolgimento delle regate organizzate dal Consiglio regionale
 - d) proporre al Consiglio regionale l'affiliazione di nuovi soggetti

- e) svolgere tutte le funzioni loro affidate dal Consiglio regionale ed in particolare intrattenere i rapporti con il CONI provinciale e con gli Enti locali di competenza
- f) partecipare alle sedute del Consiglio regionale ed alle Assemblee Regionali

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I

REQUISITI PER RICOPRIRE LE CARICHE FEDERALI

Art.89 – Requisiti e disposizioni comuni

1. Per ricoprire cariche federali occorrono i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana e maggiore età
 - b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno
 - c) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle F.S.N., delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti
 - d) essere tesserati della F.I.C. al momento del deposito della candidatura e dell'elezione
 - e) i candidati per gli Organi di Giustizia e per il Collegio dei Revisori dei Conti possono anche non essere tesserati alla F.I.C.
2. Gli Atleti ed i Tecnici devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo limitatamente alle lettere a), b) e c) e dei requisiti previsti nei successivi commi. Devono altresì essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, avendo partecipato a competizioni almeno regionali.
3. Sono ineleggibili i Tesserati che abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
4. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.
5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le F.S.N., le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
6. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengano a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto sia limitato a singole deliberazioni od atti, il soggetto non deve prendere parte alle une o alle altre.
7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente Statuto è tenuto ad optare per una o l'altra delle cariche assunte entro

3 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata decadenza dall'ultima carica assunta.

CAPO II VINCOLO DI GIUSTIZIA E COLLEGIO ARBITRALE

Art. 90 - Sistema di giustizia e arbitrato per lo sport -

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. È riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
3. Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso il ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
4. Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
5. Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni.
6. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 91 - Arbitrato federale -

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato

deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

CAPO III AMMINISTRAZIONE

Art.93 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.C. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziari
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide
 - c) patrimonio netto
 - d) debiti e fondi

Art.94 - Inventario

1. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori Conti.
2. Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla F.I.C. senza specifica destinazione.

Art.95 – Esercizio finanziario e gestione finanziaria

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile. E' di competenza del Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità.
3. Tutte le entrate e le uscite, ivi comprese quelle degli Organi periferici, devono rientrare nel bilancio della Federazione.
4. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali.
5. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative, una volta approvate dal C.O.N.I., devono essere pubblicate sul sito federale.

6. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

Art.96 – Proposta di scioglimento della Federazione

1. In tema di scioglimento di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, quali la F.I.C., devono essere osservate le relative disposizioni del codice civile.

Art.97 – Modifiche statutarie

1. Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere adottate soltanto da un'Assemblea Nazionale Straordinaria appositamente convocata secondo le condizioni previste all'art. 36 comma 3.
2. Le norme statuarie entreranno in vigore in seguito all'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

CAPO IV NORME DI ATTUAZIONE E COMPLEMENTARI

Art.98 – Norme di attuazione

1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute:
 - a) nel Regolamento Organico
 - b) nel Regolamento di Giustizia Federale
 - c) nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità
 - d) nel Codice delle Regate
 - e) nel Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri
 - f) nel Regolamento della Commissione Tecnica
 - g) nel Regolamento della Commissione Federale Atleti
 - h) nelle Norme sportive Antidoping
2. I predetti regolamenti sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. escluso quello indicato al comma 1 lett. c) e lett. h).

Art.99 – Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

Allegato "A"

Tabelle punteggi Classifiche Nazionali (n.3)

ALLEGATO "A" allo STATUTO F.I.C.
PUNTEGGI PER LE CLASSIFICHE NAZIONALI

(TAB. 1)

"TABELLA BASE" PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE

Classifica in finale	Per tutte le categorie
1°	6
2°	5
3°	4
4°	3
5°	2
6°	1
7°	1
8°	1

(TAB. 2)

MOLTIPLICATORE PER BARCHE DI TIPO OLIMPICO E PARALIMPICO

Tipo di regata	Categorie dei vogatori			
	Tutte	A/C/R/I/E	R/E	M/23/S/PL/DA
Regionale	1	-	-	-
Interregionale/Gran Fondo	1	-	-	-
Nazionale/Meeting	-	2	-	-
Camp. Italiano	-	-	3	3
Internaz./Camp.continentali	-	-	4	5
Camp. Mondiale	-	-	6	8
Giochi Olimpici/Paralimpici	-	-	9	12
Giochi Olimpici Giovanili	-	-	-	15
			15	-

(TAB. 3)

MOLTIPLICATORE per BARCHE DI TIPO REGOLAMENTARE, per l'attività del CANOTTAGGIO COSTIERO e UNIVERSITARIO

Tipo di regata	Categorie dei vogatori	
Regionale	1	1
Nazionale/Camp. Italiano	-	-
Internaz./Contin.	-	-
Camp. Mondiali	-	-

(TAB.4)

PUNTEGGIO DI PARTECIPAZIONE

Tipo di regata	Barche di tipo Olimpica/Paralimpica		Barche di tipo Regolamentare Costiero e Universitario	
	Normale	Isola	Normale	Isola
Regionale	1	-	0.5	-
Interregionale/Grand Fondo	1	-	-	-
Nazionale/Meeting	2	3	1	2
Camp. Italiano	3	-	2	3
Internaz./Camp.continentali	6	-	4	-
Camp. Mondiali	9	-	6	-
Giochi Olimpici/Paralimpici	12	-	-	-
Giochi Olimpici Giovanili	12	-	-	-

NOTA - Il punteggio di partecipazione "isole" si applica quando la manifestazione avviene nel "Continente" e la Società partecipante proviene dalla Sicilia o dalla Sardegna.
 Per la Sicilia il punteggio "isole" si applica quando ci sono almeno 300 km di percorso stradale tra Messina ed il luogo della Regata.
 La regola trova applicazione anche quando le regate vengono disputate nelle isole e la/e società partecipante/i ha/hanno sede nel "Continente" e dovrà esservi una distanza minima di percorso stradale di 300 km tra la sede della società e Messina

CALCOLO DEL PUNTEGGIO PER CLASSIFICHE NAZIONALI

• **Prestazione (TAB. 1-2-3)**

In funzione della posizione di classifica si ricava dalla "Tabella Base" (TAB.1) il punteggio di base per il calcolo.

In funzione del tipo di imbarcazione olimpica/paralimpica (TAB.2), tipo regolamentare o costiero, attività di canottaggio universitario (TAB.3), della categoria del vogatore e del tipo di regata (regionale, nazionale, ecc.) si ricava il moltiplicatore.

Il punteggio di prestazione si ricava moltiplicando i valori trovati.

• **Partecipazione (TAB. 4)**

In funzione del tipo di imbarcazione (olimpica/paralimpica, tipo regolamentare o costiero) e del tipo di regata, si assegna il punteggio di partecipazione.

Regole per l'attribuzione dei punti (art.9, 1° comma, lettera c) dello Statuto)

1. I soggetti affiliati vengono classificati a seconda dell'attività agonistica da essi esplicata durante l'anno a livello regionale, interregionale, nazionale ed internazionale;
2. I punteggi, riferiti a ciascun vogatore-gara compresi i timonieri, vengono attribuiti secondo le tabelle 1-2-3-4 ove sono riportate anche alcune note per la relativa applicazione; viene assegnato un punteggio in funzione della posizione di classifica in finale ed un punteggio di partecipazione indipendente dalla posizione di classifica;
3. Si intendono valide per la classifica solo le regate inserite nel calendario agonistico ufficiale deliberato dal Consiglio Federale che comprende:
 - un massimo di tre regate regionali. Tali regate devono essere deliberate dal Consiglio Regionale e ratificate dal Consiglio Federale. Nel caso il Comitato regionale preveda l'impossibilità di far svolgere nella stessa giornata le gare di tutte le categorie a causa

dell'elevato numero di atleti partecipanti della regione, il Consiglio Federale, su specifica richiesta al momento della definizione del calendario, può concedere di effettuare in altre date un massimo di due regate riservate alle sole categorie allievi e cadetti stralciandole da due regate regionali regolamentari.

- le regate nazionali in tipo regolamentare o su barche per il canottaggio costiero aperte a tutte le categorie previste;
 - le regate interregionali nel numero massimo di due sul territorio nazionale e nella ripartizione stabilita dal Consiglio Federale di cui almeno una da svolgersi in data successiva alla prima regionale;
 - le regate di Gran Fondo;
 - le regate nazionali/meeting;
 - i Campionati d'Italia;
 - i Campionati continentali e le regate internazionali del circuito F.I.S.A. indicate nel calendario remiero agonistico della F.I.C. e valide per l'ottenimento del punteggio di classifica Montù;
 - i Campionati Mondiali;
 - i Giochi Olimpici, Paralimpici e Giovanili.
4. Agli effetti della classifica il punteggio acquisito dall'atleta neo arruolato alle armi viene assegnato tanto al soggetto civile di provenienza, quanto al gruppo militare di temporanea appartenenza, solamente nell'ipotesi in cui il trasferimento presso la società militare si sia verificato a stagione sportiva già iniziata e l'atleta abbia già gareggiato per la società civile di provenienza.
 5. Nell'ipotesi in cui il detto trasferimento sia avvenuto prima o all'inizio del nuovo anno sportivo, il punteggio verrà attribuito alla società militare.
 6. Gli equipaggi ritirati durante il percorso non hanno diritto a punti (di partecipazione e di prestazione).
 7. Agli equipaggi ritirati dopo l'estrazione dei numeri d'acqua viene applicata una penalizzazione corrispondente al punteggio che sarebbe spettato per la partecipazione.
 8. Non è attribuito alcun punteggio per la partecipazione a regate riservate a particolari categorie (es. militari, ferroviari) o incontri tra città o regioni, in Italia ed all'estero.
 9. I punteggi di prestazione sono attribuiti integralmente solo se le regate si svolgono attraverso finali dirette o turni eliminatori e finali. Nel caso di svolgimento in più serie in tutte le categorie, verrà attribuito solo il 50% del punteggio tabellare, arrotondato per eccesso. I punti di partecipazione verranno attribuiti sempre per intero.
 10. Nelle regate Nazionali, Interregionali e Regionali, nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente per poter fare le variazioni del caso.
 11. Nelle stesse regate, se dopo l'accreditamento rimane un unico equipaggio presente o più equipaggi presenti dello stesso affiliato in una specialità, verrà sempre attribuito il punteggio di partecipazione per intero; per quello di prestazione essi correranno ad handicap, preferibilmente nella stessa categoria di appartenenza e con due gruppi di riferimento (1x, 2x, 2-, 2+) e (4+, 4-, 4x, 8+), con attribuzione del punteggio relativo conseguito. Nel caso di Campionato Italiano verrà invece attribuito comunque il punteggio spettante al vincitore per intero.
 12. Tutte le regate valide per la classifica agonistica nazionale devono svolgersi in unica manifestazione.
Classifiche regionali.
Le classifiche regionali sono riservate solamente alle regate valide per l'inserimento nella classifica nazionale, proposte, anno per anno, dai Consigli Regionali ed approvate dal Consiglio Federale.